COMUNE DI SALGAREDA

PROVINCIA DI TREVISO

ORDINANZA N. 1 DEL 04-01-2023

ORDINANZA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER L'ACCENSIONE DEI FALO' RITUALI "PAN E VIN" NEL GIORNO 05.01.2023, IN OCCASIONE DELLA VIGILIA EPIFANICA.

Il SINDACO

Premesso che:

- con DGR Veneto n.238 del 02/03/2021, sono state approvate le misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea, e che l'allegato A) della deliberazione da atto del "Piano Straordinario per la qualità dell'aria" condiviso dalle Regioni del Bacino Padano nel corso degli incontri del 4 e 5 gennaio 2021;
- l'allegato B) della deliberazione "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria per il triennio 2021-2023" individua una serie di interventi straordinari da estendere a tutto il territorio regionale nel triennio 2021-2023 con la riconferma del divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e potenziamento dei controlli sul territorio rispetto al divieto;
- per residui vegetali ai sensi della lettera f) comma 1 Art. 185 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" debbano intendersi scarti legnosi o erbacei, quali tralci, ramaglie, residui da potatura ed estirpazione di frutteti o vigneti, sfalcio delle arginature e dei fossi;
- con ordinanza Sindacale nr. 34 del 27/10/2022 sono state recepite le misure straordinarie da attuare sull'intero territorio comunale per garantire la qualità dell'aria;
- la norma regionale recepita a livello comunale con la citata ordinanza, prevede limitazioni temporali alle combustioni all'aperto, e nello specifico il divieto di effettuare qualsiasi combustione all'aperto dal 01 ottobre al 30 aprile di ogni anno, salvo possibilità di ricorrere a deroghe specifiche;
- in connessione alla festività dell'Epifania nel territorio comunale è diffusa la tradizione della combustione di falò rituali, qualora non vietati da misure straordinarie per il miglioramento della qualità dell'aria già disposte dalla normativa regionale come sopra richiamata;

Atteso:

che in data 2 gennaio 2023 l'ARPAV - Dipartimento Regionale Qualità dell'Ambiente, Unità Organizzativa Qualità dell'Aria ha comunicato che nel nostro comune, è stato raggiunto il livello di allerta 1 per il PM10, con entrata in vigore dal giorno successivo, secondo quanto previsto dall'Accordo di Programma per

l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano e come integrato dalle DGRV n. 238/2021 e n. 1089/2021;

Considerato che:

- l'accensione dei tradizionali Falò deve essere intesa come evento straordinario, dettato dalla consuetudine di un popolo di celebrare un evento e non un semplice trattenimento;
- tali avvenimenti sono annuali e propri delle tradizioni popolari, ultracentenarie, che da sempre hanno ricorrenza in tutte le Provincie Venete;
- nel preambolo del trattato di Lisbona sull'Unione europea (TUE) si fa esplicito riferimento alla volontà di ispirarsi «alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa»;
- tra gli obiettivi prioritari dell'UE, come specificato nel trattato, figura l'impegno a rispettare «la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e [a vigilare] sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo» (articolo 3 TUE);
- in base all'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) l'Unione europea, nel rispetto delle diversità nazionali e regionali, contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri evidenziando il retaggio culturale comune;

Ritenuto di dare pieno valore a tale evento significativo per la vita sociale, culturale e religiosa del Veneto e di questo Comune, in occasione di manifestazioni pubbliche partecipative della cittadinanza, organizzate da enti/associazioni,

Ritenuto pertanto che questa tradizione dei "Pan e Vin" possa rappresentare eccezione al divieto di combustione all'aperto, che rimane in vigore;

Ritenuto opportuno di limitare in via cautelativa il numero dei falò rituali connessi alla festività dell'Epifania da consentire nel territorio comunale di Salgareda per limitare il numero delle combustioni in ottemperanza alla DGR Veneto n. 238 del 02/03/2021 ed all'ordinanza Sindacale nr. 34/2022;

Valutato che 1 tss di legno produce circa 9 kg di PM_{10} equivalenti a circa 8,18 gPM_{10}/kg di legna con umidità al 10% e che il tempo di decadimento della maggior parte delle stesse avviene nelle successive 12 ore dalla produzione;

Rilevato che:

- l'Amministrazione comunale intende coordinare la manifestazione del falò rituale denominato "Pan e Vin" per il l'intero territorio comunale di Salgareda;
- tale scelta è atta a salvaguardare almeno in parte il mantenimento di tradizioni che costituiscono motivo di attrazione di numerosi cittadini desiderosi di assistere al loro ardere per la tradizionale valenza propiziatoria delle faville e per il suo significato ben'augurale;

Ritenuto necessario per le ragioni sopra esposte:

- limitare in tutto il territorio comunale i falò collegati alla tradizione del "Panevin" e della "Befana" al fine di minimizzare il numero di combustioni all'aperto;
- derogare le disposizioni dell'ordinanza nr. 34 del 27/10/2022;

Visto l'articolo 50 del T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli articoli 1 e 57 del T.U.L.P.S., Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Visti

- gli art. 7 bis e 54, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.;

- l'ordinanza Sindacale nr. 34 del 27 ottobre 2022;

- il Regolamento di Polizia Rurale del Comune;

AUTORIZZA

per i motivi sopra esposti, in deroga al divieto imposto dalla D.G.R. Veneto n. 238 del 02 marzo 2021 in vigore, per la giornata del 5 gennaio 2023 nell'ambito del territorio comunale la realizzazione su area pubblica od aperta al pubblico il "Pan e Vin";

Alcun ulteriore falò rituale potrà essere realizzato nelle giornate antecedenti e/o successive al 5 gennaio 2023.

Contestualmente alla vigenza della presente ordinanza sono abrogate eventuali disposizioni con la stessa in contrasto;

DISPONE

- l'accensione avvenga nel rispetto delle normative vigenti in quanto alla sicurezza delle persone;

- sia costituita un'area delimitata di rispetto nel raggio di almeno 20 metri;

- la catasta del materiale utilizzato per il falò (potrà essere utilizzata esclusivamente legna non trattata chimicamente, residui vegetali, paglia, potature derivanti da normali pratiche agricole);

- al termine dell'iniziativa particolare cura dovrà essere impiegata nella bonifica del terreno;

- gli spettatori siano tenuti a prudente distanza dall'area di accensione del falò e dovranno essere segnalate e opportunamente lasciate libere le vie di fuga;

- Dovrà essere predisposta apposita squadra preposta al servizio di vigilanza e pronto intervento antincendio;

- Il falò dovrà essere acceso lontano da siepi, alberi, fienili, abitazioni, garage, tende, gazebo, ombrelloni e ogni altra struttura o materiale potenzialmente infiammabile;

- L'operazione di accensione del falò dovrà svolgersi in assenza di vento forte e dovrà essere sospesa o revocata la combustione all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli;

- Dovranno essere garantite adeguate misure di sicurezza al fine di evitare la caduta di scorie incandescenti su abitazioni o complessi immobiliari e l'eccessiva vicinanza a strade;

INFORMA

- che la presente Ordinanza è resa nota mediante esposizione all'Albo On Line di questo Comune fino al 5 febbraio 2023; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;

che avverso questo provvedimento è ammesso:

- il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971 n° 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;

- che, salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs 267/2000;

- la Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia;

DISPONE la pubblicazione della presente ordinanza su albo pretorio online e sito del Comune e l'invio per opportuna conoscenza e norma a:

al Comando dei Carabinieri di Ponte di Piave

al Comando di Polizia Locale – Sede

IL SINDACO
Dott. Andrea Favaretto

COMUNE DI SALGAREDA (Provincia di Treviso)